



Prefettura di Pesaro e Urbino

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE DISCOTECHES E NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE

PREMESSO CHE

- In data 21 giugno 2016 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei gestori delle discoteche e dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo un Accordo Quadro volto a consentire un più avanzato sistema di relazioni e sinergia tra gli operatori del settore e le Forze dell'Ordine;
- che il suindicato Accordo costituisce l'atto generale di indirizzo e di individuazione di linee di fondo di un sistema pattizio più avanzato;

la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino e le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei gestori delle discoteche e dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo

CONCORDANDO SULL'OPPORTUNITA'

- di individuare nuove e più incisive iniziative volte, da un lato, a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, soprattutto nelle giovani generazioni che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e comunque dei locali di pubblico trattenimento danzante e, dall'altro, ad incrementare i livelli di sicurezza all'interno e in prossimità di tali esercizi nel quadro di aggiornate strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell'abuso di alcol;
- di perseguire detti obiettivi con il coinvolgimento diretto degli imprenditori del settore del trattenimento danzante, promuovendo e sviluppando forme avanzate di collaborazione tra le imprese e le Forze dell'ordine, nel contempo assicurando una migliore espressione della libertà di iniziativa economica degli operatori del settore ed il sereno esercizio della medesima;
- di individuare e definire, a questi fini, schemi di prassi e comportamenti virtuosi da proporre agli operatori del settore, suscettibili di essere recepiti, integrati ed adattati alle particolari esigenze e problematiche proprie di ciascuna realtà territoriale;
- di incentivare dette buone prassi e forme di attiva collaborazione con le Forze dell'Ordine anche attraverso meccanismi premiali a favore delle imprese che le facciano proprie;



Prefettura di Pesaro e Urbino

- che, conseguentemente, sulla base dell' Accordo quadro nazionale, venga definito in questo ambito locale , tra la Prefettura , da una parte, e le rappresentanze locali delle stesse organizzazioni di categoria, dall'altra, un Protocollo d'intesa territoriale teso a regolamentare i comportamenti tanto dei gestori e del personale comunque impiegato nel settore che degli avventori, anche attraverso una maggiore conoscenza e rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della tranquillità pubblica e che individui buone prassi da adottare nella gestione dei locali stessi ed in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi;
- che tale Protocollo venga poi aperto all'adesione dei gestori di discoteche e di locali di pubblico trattenimento danzante e degli operatori del settore preposti a servizi di sicurezza dei locali stessi, che con l'adesione assumeranno gli impegni previsti.

DATO ATTO

- che nel perseguimento delle finalità anzidette e del comune obiettivo di garantire una crescente cultura della legalità un ruolo fondamentale vada riconosciuto anche al contrasto delle forme di organizzazione illegale degli spettacoli e trattenimenti, spesso riscontrabili anche presso soggetti sedicenti no-profit ma privi dei requisiti di legge oppure attraverso attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, comunque realizzando forme di concorrenza sleale penalizzanti per le imprese autorizzate e inoltre tali da esporre i frequentatori e gli stessi operatori a rischi per la loro incolumità;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

IMPEGNI DEI GESTORI E DEGLI OPERATORI DEL SETTORE

- 1) impegno a collaborare con le Forze dell'Ordine , segnalando tempestivamente, situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso gli esercizi, attraverso i numeri di Pronto Intervento 112 - 113 - 118;
- 2) impegno a regolamentare l'accesso e la permanenza all'interno dei locali, precludendoli a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento alle condotte non



Prefettura di Pesaro e Urbino

- consentite di cui ai punti sub A e B dell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento; tale regolamentazione, resa nota alla clientela attraverso appositi avvisi affissi all'ingresso dei locali, deve contenere le prescrizioni stabilite nell'Allegato medesimo;
- 3) impegno ad affidare i controlli finalizzati al rispetto della regolamentazione di cui al punto precedente, all'ingresso dei locali e al loro interno, esclusivamente a personale autorizzato e formato ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009, nel numero individuato tenuto conto della capienza di ciascun esercizio, delle sue caratteristiche logistiche e della sua abituale frequentazione;
 - 4) impegno a valutare l'installazione, all'interno dei locali, agli ingressi e nelle pertinenze, di apparati di video-sorveglianza gestiti dai titolari degli esercizi tramite i citati addetti ai servizi di controllo, per le finalità di cui al D.M. 6 ottobre 2009, ovvero affidati ad istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza;
 - 5) impegno a segnalare tempestivamente alle Forze di polizia un referente della sicurezza per qualsiasi opportuno contatto in riferimento al presente Protocollo;
 - 6) impegno a che almeno un addetto ai servizi di vigilanza o altro dipendente dei locali gestiti da associati che abbiano aderito al presente Protocollo d'intesa, possa frequentare con profitto, entro sei mesi dalla sua sottoscrizione, presso la Croce Rossa Italiana o altro organismo simile, un corso di formazione di primo intervento sanitario al fine di garantire in casi di emergenza un primo, seppur provvisorio, presidio per la tutela della salute dei frequentatori; fatti salvi i casi in cui il gestore del locale preveda la presenza sul posto di personale sanitario e di ambulanza.

Art. 2

IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA

Le Organizzazioni di categoria firmatarie del presente Protocollo si impegnano, particolarmente, a:

- sensibilizzare, informare e sollecitare la collaborazione agli obiettivi indicati in premessa i gestori dei locali, gli operatori loro rispettivamente associati, anche attraverso incontri e convegni formativi e divulgativi all'uopo periodicamente organizzati;
- collaborare con i gestori dei locali e con i soggetti pubblici competenti all'organizzazione di corsi di formazione specifica per una maggiore professionalizzazione del personale addetto all'attività di somministrazione di bevande alcoliche; anche al fine di concorrere alla prevenzione dell'abuso di tali bevande;



Prefettura di Pesaro e Urbino

- favorire e sostenere all'interno dei locali gestiti da loro associati, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla clientela, soprattutto giovanile, organizzate d'intesa con le Forze di Polizia territoriali, contro ogni forma di violenza e per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dall'abuso di alcolici, nonché ogni altra iniziativa volta ad orientare i giovani verso forme di divertimento e stili di comportamento sani.

Art. 3

IMPEGNI DELLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e con essa le Forze di Polizia territoriali si impegnano, particolarmente, nei confronti dei gestori degli esercizi che aderiranno al presente Protocollo d'Intesa e che ne applicheranno correttamente tutte le previsioni a:

- mettere in atto meccanismi premiali, di formale riconoscimento della sottoscrizione del protocollo di intesa e del suo integrale rispetto da parte del gestore del locale, anche ai fini dell'applicazione o meno dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 100 del TULPS sempreché la stessa gestione abbia tempestivamente informato le Forze dell'ordine delle situazioni a rischio nel locale e prestando ogni opportuna forma di leale e fattiva collaborazione;
- ritenere configurabile il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento TULPS in tutti i casi di inosservanza o violazione da parte degli avventori delle regole di comportamento di cui alla regolamentazione indicata al precedente punto 2 dell'art. 1., dovendosi in tali casi ritenere consentito al gestore denegare l'accesso o allontanare dal locale i clienti contravventori;
- impartire indicazioni ai fini del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori, in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significative;
- anche su segnalazione delle aziende autorizzate, intensificare l'attività di vigilanza sulle organizzazioni illegali di trattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, adottando tempestivamente ogni iniziativa consentita per sanzionarle ed inibirle, costituendo esse un pericolo per l'ordine e



Prefettura di Pesaro e Urbino

la sicurezza pubblica nonché per la sicurezza dei frequentatori ed altrettante forme di concorrenza sleale a danno degli esercizi regolari;

- La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino si impegna a convocare incontri periodici tra le parti sottoscrittrici del presente Protocollo d'intesa per la verifica della sua efficacia e per l'eventuale adozione di misure correttive e/o integrative.

Art. 4

IMPEGNI CONGIUNTI

Le parti sottoscrittrici del presente Protocollo, congiuntamente si impegnano a :

- promuovere forme di collaborazione per la definizione di strategie volte ad individuare ed inibire l'organizzazione abusiva o illegale di trattenimenti e spettacoli.

Art. 5

DURATA

Il presente Protocollo ha la durata di tre anni ed è rinnovabile e ad esso potranno aderire altre associazioni di categoria dei gestori delle discoteche e dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo.

Pesaro, 27 ottobre 2016

IL PREFETTO DI PESARO E URBINO

SILB FIPE

Allegato 1

AVVISO ALLA CLIENTELA (Regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale)

I signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti conformemente al D.M. 6 ottobre 2009 da parte del personale all'uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la direzione del locale, anche tramite il personale di cui al D.M. interno 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.

A. ALL'ENTRATA

Non è consentito:

- introdurre armi, oggetti atti ad offendere, sostanze psicotrope e bevande alcoliche;
- accedere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope / stupefacenti o con indumenti palesemente inadatti alla tipologia del trattenimento o alla sua sicurezza;
- accedere a chi precedentemente ha assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia o diffida alle Forze dell'Ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. 6 ottobre 2009.

B. ALL'INTERNO

Non è consentito:

- essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
- ai minori di anni 18 di consumare alcolici;
- disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi o ingiuriosi verso terzi;
- manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendi;
- disattendere le istruzioni a fini di sicurezza comunicate dalla gestione e dal personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. 6 ottobre 2009.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left and several initials at the bottom.]

C. ALL'USCITA E ALL'ESTERNO

Non è consentito:

- disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare nelle aree di pertinenza del locale
- parlando a voce alta;
- usare segnalazioni acustiche;
- diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili;
- abbandonare nelle aree di pertinenza del locale bottiglie, oggetti o altri rifiuti;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. 6 ottobre 2009.

La Direzione del locale

MS
ST

FR
FR

RA
SI

MA
MA
MA

DR

FR
FR